

La libertà personale

La prima parte della nostra Costituzione si occupa dei diritti e doveri dei cittadini.

La nostra Costituzione valorizza il principio di uguaglianza.

La libertà, come il principio di uguaglianza, si può distinguere in formale e sostanziale.

Formale nel senso che ogni persona è libera di adottare qualsiasi comportamento non vietato.

Sostanziale comporta un impegno dello Stato a renderlo possibile.

La libertà personale è inviolabile (art.13 Cost) può essere limitata in casi particolari e per ordine dell'autorità giudiziaria.

L'art. 13 Cost. sottolinea il diritto di non subire atti arbitrari di detenzione, ispezione o perquisizione personale.

Detenzione consiste nell'obbligo di soggiorno carcerario;

Ispezione personale è un esame che viene compiuto sul corpo dell'individuo;

Perquisizione personale è una ricerca corporale.

L'esercizio del diritto di non subire atti lesivi della libertà personale può essere limitato in funzione dell'interesse pubblico.

Le limitazioni della libertà personale devono essere disposte mediante atto motivato, denominato mandato, dell'autorità giudiziaria.

L'obbligo della motivazione è correlato al diritto di difesa, infatti l'imputato deve essere informato per dargli la possibilità di predisporre la propria difesa, qualora si ritiene illegittima la limitazione della libertà ci si può rivolgere al Tribunale del Riesame.

In casi eccezionali di necessità e di urgenza l'autorità giudiziaria può adottare provvedimenti provvisori che devono essere comunicati all'autorità giudiziaria entro 48 ore e convalidati nelle successive 48 ore.

Questo può avvenire in caso di flagranza di reato e di fermo di indiziato, in tal caso vige sempre la presunzione di colpevolezza ai sensi dell'art. 27 Cost. e cioè una persona è ritenuta innocente fino alla condanna definitiva.

In casi eccezionali è prevista la carcerazione preventiva che però anche essa è fortemente limitata come nei casi in cui ad essere imputata è una donna incinta o una persona che ha superato i 70 anni di età.

La libertà di domicilio e di comunicazione

Il domicilio è inviolabile (art. 14 Cost.)

E' domicilio non solo la propria abitazione ma anche una stanza di albergo.

Ispezioni, perquisizioni e sequestri possono avvenire in deroga al principio, nei casi stabiliti dalla legge, garantendo la libertà personale.

Ispezione – mezzo di ricerca di prove;

Perquisizione – ricerca minuziosa di cose;

Sequestro – consiste nell'imporre un vincolo di indisponibilità delle cose.

La libertà e la segretezza di corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili (art. 15 Cost.)

La libertà di comunicazione può essere limitata nei casi stabiliti dalla legge e dietro provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria (controllo preventivo ai detenuti della posta ed ai falliti).

La libertà di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.)

Anche la circolazione è libera, ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale così come è libero di uscire dal territorio nazionale di rientrarvi, tutto nei limiti stabiliti dalla legge (è vietata la circolazione per ragioni sanitarie e di sicurezza).

Diritti di riunione e di associazione

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi e di associarsi (art. 17 Cost.)

Riunione – raggruppamento di persone che si trovano in un determinato posto.

Associazione – formazione di un vincolo stabile e duraturo tra più soggetti.

Il diritto di riunione è subordinato al carattere pacifico e può essere esercitato liberamente e senza preavviso, se avviene in luogo pubblico occorre darne il preavviso all'autorità di polizia.

Il diritto di associazione è ammesso purché non si tratti di associazione a delinquere, associazione segreta e a carattere militare.

Le associazioni segrete sono proibite perché potrebbero interferire con l'attività degli organi politici e contrastare il carattere democratico del nostro ordinamento (La Loggia Massonica P2)

Libertà di manifestazione del pensiero

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21 Cost.)

La nostra Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero, soggetta anche essa a delle limitazioni (buon costume) e non può configurare reato di opinione.

Reato di opinione – consiste nell'inculpare qualcuno che si sa innocente (calunnia);

Ingiuria – offesa all'onore e al decoro;

Diffamazione – offesa altrui comunicando con più persone;

Apologia di reato – comportamento volto ad approvare pubblicamente un delitto.

Libertà di stampa

La stampa non può essere sottoposta a censura o autorizzazione, nei casi di assoluta urgenza la polizia giudiziaria può disporre il sequestro in via temporanea con l'obbligo di denunciarlo entro 24 ore e convalidarlo entro le successive 24 ore.

Garanzie Giurisdizionali

Col termine garanzie giurisdizionali si intende il complesso di tutele che la Costituzione riconosce a coloro che sono coinvolti in un processo giudiziario.

Art. 24 Cost. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi, la Costituzione riconosce a ogni persona la facoltà di fare valere i propri diritti mediante l'istaurazione di un processo.

Il diritto di difesa

Il diritto di difesa è garantito a tutti, i non abbienti sono ammessi al gratuito patrocinio a spese dello stato. Nel caso di errore giudiziario la legge stabilisce che deve essere riparato sotto l'aspetto economico.

Il principio del giudice naturale

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge e cioè quando ci si rivolge al giudice non si può scegliere il giudice che si preferisce, ma questi viene individuato in base al tipo di controversia, territorio e valore.

Il principio di irretroattività

Non si può essere puniti se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto compiuto.

La responsabilità penale

La responsabilità penale è personale e nessuno può subire sanzioni per reati commessi da altri, ognuno di noi è tenuto a rispondere del proprio comportamento.

Presunzione di non colpevolezza

Fino alla condanna definitiva e cioè fino a che non sono esauriti tutti i gradi del processo, l'imputato è considerato innocente.

Finalità rieducativi della pena

Le pene applicate devono rispettare la dignità umana e tendere alla rieducazione del condannato